



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA E LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009

IL MINISTRO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera a), con il quale è stata prevista la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed, in particolare, l'articolo 2, comma 412, con il quale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nello stesso comma, gli obiettivi di contenimento dell'organico, conseguenti all'innalzamento del rapporto alunni/classi, sono stati rimodulati, sia per il personale docente sia per il personale ATA, in complessivi 11.000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;

TENUTO CONTO che con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, applicativo della finanziaria del 2007, la consistenza della dotazione dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2007/2008 è stata ridotta, rispetto all'anno scolastico precedente, di 4019 posti e che, pertanto, la citata rimodulazione triennale incide, per il personale ATA, in ragione di 1000 posti per anno;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

TENUTO CONTO delle direttive ministeriali numero 68 e numero 92, rispettivamente del 28 luglio e del 23 dicembre 2005 nonché del decreto interministeriale 20 ottobre 2006, relativi alla disciplina per la stipula di contratti di terziarizzazione dei servizi e di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative:

DECRETA

Articolo 1 - dotazioni regionali

1.1. Le consistenze dei contingenti regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono determinate tenuto conto dell'esigenza di garantire l'efficacia del servizio scolastico con riferimento al numero degli alunni ed alla loro ripartizione per classi nonché alle peculiarità didattiche e logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Le dotazioni regionali sono, altresì, determinate con riguardo ai fenomeni della dispersione scolastica ed alla presenza di alunni diversamente abili.

1.2. Ad integrazione delle modalità riportate al comma 1, la prescrizione indicata all'articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il conseguimento del valore medio nazionale di 21 alunni per classe, viene realizzata, per l'anno scolastico 2008/2009, mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. A tal fine, il contingente complessivo di posti da portare in detrazione è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con riferimento alle specificità dei vari ambiti territoriali interessati, mediante l'applicazione di Indicatori di contesto riferiti all'andamento e alle caratteristiche della popolazione scolastica, agli assetti e alle situazioni del personale in servizio, alle caratteristiche culturali, socio-economiche e demografiche dei contesti territoriali interessati.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

1.3. Per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 con analoghi decreti sarà operata l'ulteriore riduzione di organico attraverso l'utilizzo di Indicatori di contesto legati alle specifiche realtà territoriali. Con i medesimi provvedimenti sarà altresì stabilizzata e resa strutturale la riduzione di organico relativa all'anno scolastico precedente, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative ai profili professionali di cui al comma 2.

1.4. Le dotazioni organiche regionali, per l'anno scolastico 2008/2009, sono riportate nella **tabella "A"**, costituente parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2 - dotazioni provinciali

2.1. Le dotazioni regionali di cui all'articolo 1 sono ripartite, a cura del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo le esigenze degli ambiti provinciali di rispettiva competenza. Il rispetto del limite massimo del contingente assegnato con il presente provvedimento è assicurato anche mediante deroga, qualora necessario, alle modalità di determinazione di calcolo degli organici di istituto. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. In applicazione di quanto prescritto all'articolo 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle **tabelle "B", "C" e "D"**, costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso all'eventuale deroga di cui al comma 1, previa puntuale verifica delle proposte di organico predisposte dai dirigenti scolastici.

2.3. Nell'ipotesi, residuale, di superamento dei limiti di cui alle tabelle indicate al comma 2, il rispetto del contingente complessivo a livello provinciale nonché quello a livello regionale di cui alla **tabella "A"** è assicurato mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali.

2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella **tabella "A"** di cui all'articolo 1.4, può essere realizzata anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.

2.5. Nessuna modifica è apportata ai criteri ed ai parametri di calcolo delle dotazioni di organico delle istituzioni scolastiche, di cui alla **tabella "1"** allegata al decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, concernente la determinazione dell'organico del personale ATA per l'a.s. 2007/08, che, di conseguenza, viene integralmente recepita nel contesto del presente provvedimento e ne diviene parte integrante.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Articolo 3 - terziarizzazione dei servizi

3.1. Qualora l'espletamento del servizio di pulizia dei locali delle istituzioni scolastiche ed educative sia attribuito a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione a seguito di specifici contratti d'appalto che abbiano comunque stipulato contratti con l'Amministrazione scolastica, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione della *tabella "1"*, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione della *tabella "1"* del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali conseguenti all'accantonamento dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di durata fino al termine delle attività didattiche.

3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 4.

3.6. Qualora l'affidamento in appalto dei servizi comporti soprannumero di personale rispetto all'organico dell'istituzione scolastica, non si procede alla stipula dei nuovi contratti.

Articolo 4 - compensazioni

4.1. Nella *tabella "E"*, costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicato il numero di posti che nell'a.s. 2007/08, è stato reso indisponibile per la compensazione dei costi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Per l'a.s. 2008/09 ciascun Direttore regionale accantonerà, per il medesimo fine, un analogo contingente di posti.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

4.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all'articolo 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.

4.3. Il minor accantonamento di posti, rispetto a quello indicato nella *tabella "E"*, è espressamente motivato in apposito provvedimento del Direttore generale regionale.

4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6 del presente provvedimento.

Articolo 5 - assistenti tecnici

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.

5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione scolastica.

5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazioni affini.

5.5. Le modalità di prestazione dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, come del restante personale ATA, restano disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Articolo 6 - situazione di fatto

6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori Generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilità, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla *tabella "1"* ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione è esclusa la possibilità di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalità dei servizi.

6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all'articolo 2.4, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla *tabella "A"*, indicata all'articolo 1.4, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.

6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto nonché quello contemplato al comma 2 sono disposti dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

Articolo 7 - oneri finanziari

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla *tabella "A"* gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 8 - norma di rinvio

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

oooooooooooo

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*